

# Prime considerazioni sui profili finanziari e assicurativi della Legge per la ricostruzione

(Legge 15 dicembre 2016, n. 229 – Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - G.U. 17 dicembre 2016)

Pietro Negri – S. Angelo di Amatrice

L'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto il 18 novembre 2016 la convenzione che definisce le regole per il finanziamento della ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 17 agosto 2016, n. 189

La misura prevede che CDP metta a disposizione delle banche un Plafond finanziario (c.d. Plafond Sisma Centro Italia), il cui importo è determinato dalla legge di bilancio, per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, a favore dei soggetti danneggiati dai predetti eventi sismici.

# Iter istruttorio

Per accedere all'agevolazione, **i soggetti interessati si devono recare presso una delle banche aderenti all'iniziativa operante nei predetti territori**, inserita nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'ABI, e procedere alla stipula dei contratti di finanziamento con la banca, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi rilasciati dalle amministrazioni pubbliche competenti.

**I soggetti che intendono accedere al finanziamento agevolato devono essere infatti autorizzati dalle amministrazioni pubbliche competenti**, le quali svolgono una istruttoria di ammissione al contributo e di liquidazione delle spese che si conclude con l'emanazione di provvedimenti che dovranno essere presentati alla banca al momento della richiesta di concessione del finanziamento e, ove previsto dalle ordinanze, al momento della presentazione delle richieste di erogazione (c.d. Richiesta di Utilizzo Beneficiario).

# Caratteristiche dei finanziamenti agevolati 1/3

I finanziamenti hanno durata massima pari a 25 anni e sono erogati in più soluzioni (o in un'unica soluzione, qualora tale possibilità sia prevista dalle ordinanze del Commissario delegato), sulla base degli stati di avanzamento lavori prodotti dal beneficiario o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute da quest'ultimo, ed in ogni caso in osservanza di quanto eventualmente previsto dalle predette ordinanze.

La concessione del finanziamento è comunque condizionata all'erogazione della provvista da parte di CDP; pertanto, nel caso in cui il Plafond fosse esaurito o il limite annuale di spesa fissato dalla legge fosse stato superato, l'erogazione non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della banca.

La provvista è erogata da CDP alla banca alla data che cade il giorno 10 o 25 di ciascun mese solare (ad eccezione del 25 agosto e del 25 dicembre).

# Caratteristiche dei finanziamenti agevolati 2/3

La banca, una volta ricevuta la provvista da parte di CDP, procede all'accredito delle somme sui conti correnti vincolati dei **soggetti beneficiari**. Si tratta di conti correnti infruttiferi che possono essere utilizzati dal beneficiario intestatario esclusivamente per effettuare i pagamenti degli interventi ammessi a contributo.

I **finanziamenti possono essere utilizzati anche per estinguere e rimborsare, in tutto o in parte, le anticipazioni** concesse dalla banca al beneficiario ovvero le spese direttamente sostenute dal beneficiario che siano risultate ammesse a godere del contributo.

La banca, **entro e non oltre cinque giorni lavorativi successivi** all'erogazione della provvista CDP e a seguito di precise istruzioni di pagamento rilasciate dal beneficiario, **provvede a effettuare il pagamento** delle somme direttamente sui conti dei creditori dei soggetti beneficiari (imprese esecutrici dei lavori, fornitori, professionisti, ecc.).

# Caratteristiche dei finanziamenti agevolati 3/3

Ciascuna erogazione da parte delle banche ai beneficiari sarà soggetta all'avveramento, tra l'altro, delle seguenti condizioni sospensive:

- ricezione della c.d. Richiesta di Utilizzo Beneficiario, entro il decimo giorno precedente alla relativa data di erogazione;
- produzione della documentazione richiesta dalle ordinanze per procedere all'erogazione, presentata dal beneficiario secondo le modalità eventualmente previste dalle ordinanze, entro il decimo giorno precedente alla relativa data di erogazione;
- ricevimento da parte della banca della provvista CDP entro la data di erogazione.

I finanziamenti sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legge n. 189/2016 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2016. La garanzia sarà a prima richiesta, incondizionata e irrevocabile e garantirà alle banche il rimborso integrale dei finanziamenti erogati ai beneficiari.

# Rimborso del finanziamento agevolato

Come mezzo esclusivo di rimborso del finanziamento agevolato, la banca accetta in pagamento il credito d'imposta attribuito al beneficiario dall'articolo 5 del decreto legge n. 189/2016, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti.

Non sono previsti quindi oneri di rimborso da parte dei beneficiari, i quali cedono alle banche il credito di imposta loro riconosciuto dalla legge.

Al di là dei casi di rimborso anticipato volontario, **il beneficiario è obbligato a rimborsare alle banche il finanziamento ottenuto, senza il ricorso al credito d'imposta, a seguito della risoluzione contrattuale per effetto della revoca**, parziale o totale, del contributo, disposta da parte dalle autorità pubbliche competenti con apposito provvedimento.

# Profili Assicurativi - Legge 15 dicembre 2016, n. 229 - articolo 48, comma 2 - Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione dei termini”

## Sospensione dei termini

Per le polizze di assicurazione in essere alle date di decorrenza della sospensione, **l’obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo è sospeso temporaneamente per un periodo di 6 mesi.**

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione **si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che (auto) dichiarino l’inagibilità del fabbricato**, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione.

**Il termine di cui al comma 1 è prorogato dell’ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.** La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l’obbligo di versamento.

**La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le polizze RC Auto**, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l’efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

## Pagamento dei sinistri per fatti accaduti durante il periodo di sospensione

**In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, ....le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione fatta salva la facoltà delle imprese di effettuare il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro.**

## Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione

**Alla scadenza del termine di sospensione ....gli assicurati corrispondono i premi o le rate di premio sospesi, e non conguagliati ...con la medesima modalità di rateizzazione prevista dal contratto, anche non contestualmente alle rate ordinarie, e comunque entro i dodici mesi successivi alla cessazione del periodo di sospensione. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare l’assicurato corrisponde il premio sospeso entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del termine di sospensione. L’assicurato e l’impresa possono comunque concordare modalità di rateizzazione diverse.**